FAQ Bando RELOad- CER

A. SOGGETTI E RISORSE

1. Chi può partecipare al bando RELOad-CER?

 L'azione è rivolta agli Enti Locali della Lombardia con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai soggetti pubblici presenti nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche , con sede legale in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, annualmente pubblicato dall'ISTAT in qualità di membri di una Comunità Energetica costituita o da costituire. A titolo d'esempio, possono partecipare Comuni, Province e Città Metropolitana, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

2. L'edificio oggetto di intervento deve necessariamente essere di proprietà dell'ente che presenta la domanda?

 La proprietà dell'immobile oggetto degli interventi è uno dei requisiti necessari per la partecipazione al Bando RELOad. Non possono essere ammesse domande riguardanti edifici in leasing o esclusivamente con diritto di superficie.
 A tal proposito, in fase di presentazione della domanda verrà richiesto di allegare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante la proprietà dell'immobile o dell'area interessata all'intervento, con relativa individuazione catastale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente.

3. Le società partecipate da enti locali, qualificabili come organismi di diritto pubblico ma non ricomprese nell'elenco ISTAT, possono essere membri/soci di una CER?

 Le società partecipate non iscritte nell'elenco ISTAT pubblicato annualmente non possono essere membri della CER, poiché vengono considerate come Grandi Imprese.

4. Esiste un limite minimo e massimo di importo per gli interventi ammissibili?

 Il contributo è concesso a fondo perduto nel limite massimo complessivo di 1.500.000 euro per beneficiario. Non vi sono soglie minime.

5. A quanto ammonta la percentuale di contribuzione?

 Il bando finanzia la realizzazione di interventi descritti al paragrafo B.2 attraverso un contributo erogato a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili sostenute, entro il limite di euro 1.500.000,00 per ciascuna domanda presentata.

B. CONTRIBUTI AGEVOLAZIONE

6. La percentuale di contributo regionale sarà pari al 40% o fino al 40% (anche meno, es. 30%)?

 Regione può finanziare il progetto fino ad un massimo del 40%, compatibilmente con le risorse disponibili.

7. L' eventuale finanziamento del 40% di Regione Lombardia Bando RELOad-CER è cumulabile con il finanziamento PNRR del 40% per i Comuni con popolazione < a 5.000 abitanti?

 No, il finanziamento non è cumulabile con il PNRR, infatti il bando è rivolto esclusivamente a Enti Locali lombardi con popolazione superiore a 5000 abitanti e a soggetti pubblici presenti nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT.

8. È possibile presentare domanda di finanziamento per interventi che sono stati già candidati per l'assegnazione di contributi pubblici? O se essi sono già beneficiari di un contributo pubblico (a copertura parziale dell'investimento) è necessario segnalare tale finanziamento?

 Il Bando RELOad-CER prevede la possibilità di cumulabilità con altri finanziamenti pubblici (ad esempio con le risorse a valere sulla L.R. 2/2022), ed è possibile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie e le percentuali di finanziamento, quanto stabilito dal DM 414/2023 e dalle Regole Operative GSE e comunque non oltre il 100% della spesa sostenuta (divieto di doppio finanziamento). In particolare, non è possibile cumulare i finanziamenti oltre il 40% complessivo dell'importo dell'operazione.

 In caso di cofinanziamento con altri contributi pubblici è necessario segnalarlo in fase di domanda di contributo indicando la relativa quota percentuale sull'importo di progetto.

C. INTERVENTI AMMISSIBILI

9. Cosa si intende per "interventi di nuova realizzazione o ammodernamento di impianti a fonti rinnovabili su edifici pubblici di proprietà di soggetti pubblici o in aree di proprietà di soggetti pubblici"?

 Per interventi di nuova realizzazione o ammodernamento di impianti a fonti rinnovabili si intende la costruzione ex novo di impianti a fonti rinnovabili oppure il potenziamento di impianti esistenti. Un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Il potenziamento è l'intervento tecnologico che prevede la realizzazione di opere su un impianto già entrato in esercizio volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto. La parte d'impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell'impianto preesistente.

 È necessario che l'intervento di potenziamento sia registrato sul portale GAUDI' di Terna mediante la creazione di una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP). Si rimanda alle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui al DM 414/2023.

10. È possibile realizzare degli impianti fotovoltaici a terra, su aree di proprietà del soggetto beneficiario?

No, non è possibile realizzare impianti di generazione fotovoltaica a terra. Gli stessi possono invece essere realizzati su edifici, serre, coperture, pensiline, ecc.

11. È possibile ottenere un finanziamento per realizzare un impianto su un edificio di proprietà del soggetto beneficiario, il cui POD viene intestato a una società terza che si occupa della gestione dell'impianto?
 No, il punto di connessione dell'impianto/UP oggetto dell'intervento finanziato deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo al momento di presentazione della domanda, e la titolarità deve essere mantenuta per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo.

12. Come devono essere trattati gli ammodernamenti tecnologici?
 Gli ammodernamenti tecnologici di impianti esistenti sono stati inclusi nel bando RELOad-CER in quanto tale possibilità è prevista dai fondi FESR. Nella relazione va chiaramente indicata la nuova porzione di impianto, che concorre ai calcoli relativi alla produzione, autoconsumo ed energia condivisa della configurazione. L'eventuale porzione esistente può concorrere al calcolo della potenza totale al servizio della CER ma non potrà accedere alla tariffa incentivante.
 Si precisa che nel caso di potenziamento, concorre alla definizione dell'energia elettrica incentivata e autoconsumata solo l'energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante e, ai fini della verifica dei requisiti relativi all'entrata in esercizio e alla potenza, viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio e la potenza della sezione potenziante.

13. A chi deve essere intestato il contatore dell'edificio presso cui viene realizzato l'intervento?
 Gli interventi ammissibili possono essere realizzati solo su edifici di proprietà del soggetto beneficiario e il punto di connessione dell'impianto/UP deve essere intestato al soggetto beneficiario al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

14. È possibile costituire una CER ai fini del bando e, successivamente, aderire ad una CER più ampia?
 Si evidenzia che non è necessario costituire la CER prima della presentazione della domanda di partecipazione. Nel caso si intenda aderire ad un progetto di CER più ampio rispetto al territorio di propria competenza, si suggerisce di indicare tale aspetto nella Relazione di progetto (cfr. punto 2, paragrafo C.1) e di limitare le analisi numeriche da riportare in tale documento alla sotto-configurazione che può ricevere gli incentivi in quanto sottesa alla medesima cabina primaria. Qualora, durante la realizzazione degli interventi, al momento in cui è richiesta la costituzione della CER, sarà possibile aderire ad una CER esistente, ad esempio ad una CER provinciale, sarà necessario dimostrare che tutti i soggetti considerati nel progetto presentato in fase di domanda abbiano effettivamente aderito alla CER esistente. Si rammenta che la CER deve obbligatoriamente essere costituita entro la fase di richiesta seconda quota; pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle tempistiche di costituzione di una CER sovracomunale/provinciale. Nel caso in cui la CER

sovralocale venga costituita in tempi utili, è comunque necessario che la configurazione della CER presentata in adesione venga mantenuta così come è stata presentata in fase di adesione, in quanto le varianti progettuali non sono ammesse da bando.

D. SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

15. Per "massimale di spesa ammissibile" si intende il costo di riferimento di investimento massimo calcolato per ciascun impianto, pari a:
1.500 €/kW per impianti di potenza fino a 20 kW;
1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW."
Questi costi unitari si intendono comprensivi anche di eventuali opere edili (es: rifacimento del manto di copertura del tetto)?

 I costi unitari sono riferiti a: fornitura e posa degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, compresi i sistemi di accumulo, necessari alla gestione e alla connessione con la rete di distribuzione (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.) nonché opere edili strettamente connesse alla messa in opera degli impianti, pertanto il rifacimento del manto di copertura non rientra tra le opere impiantistiche non strettamente necessarie alla messa in opera degli impianti.

16. Le spese tecniche sono ammissibili?

 Le spese tecniche si distinguono in "spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie" e "spese tecniche": per "spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie" si intendono le spese riferite ad analisi di fattibilità economica, indagini, diagnosi energetiche, studi e analisi, rilievi, progettazione, consulenze professionali, spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (precedenti rispetto all'avvio dei lavori). Per "spese tecniche" si intendono le spese riferite a direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, e quanto relativo alle stesse ma successivo all'avvio dei lavori dell'operazione.

 Solo le spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie possono essere riconosciute fino a un massimo di 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, mentre tutte le altre sono ammissibili solo se sostenute successivamente la data di presentazione della domanda.

 La totalità delle spese tecniche è ammissibile e agevolata fino ad un massimo del 10% dell'importo delle opere civili e impiantistiche a base di gara ritenuto ammissibile (ossia importo lavori e oneri per la sicurezza).

17. Le spese tecniche ammissibili di cui al punto 3 del paragrafo B.3, complessivamente pari al 10% dell'importo dei lavori, comprendono anche le spese assimilabili alle attività preparatorie?

 Sì, le spese tecniche ammissibili, limitate ad un valore pari al 10% dell'importo totale dei lavori, includono anche le spese assimilabili alle attività preparatorie.

18. Deve essere rendicontato il costo di progetto o solo la quota (fino al 40%) corrispondente al contributo assegnato?

 Deve essere rendicontata tutta la spesa riferita all'operazione effettuata. In fase di adesione viene presentato l'intero costo di progetto, finanziabile fino a un massimo del 40%: è tale importo che deve essere rendicontato secondo quanto specificato nel bando (spese sostenute e debitamente quietanziate dal soggetto beneficiario, riferite ad interventi per i quali l'avvio lavori sia intervenuto dopo la pubblicazione del bando, a eccezione delle spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie); Regione Lombardia riconoscerà le spese ammissibili fino a un massimo del 40% delle spese rendicontate.

19. L'ammontare delle spese ammissibili può superare il massimale?

 Il massimale di spesa è il limite massimo utilizzato per determinare l'entità dell'agevolazione e varia in base alla potenza dell'impianto. Qualora le spese rendicontate siano inferiori al massimale di spesa previsto, l'agevolazione sarà calcolata considerando il 40% delle spese effettive; in caso contrario, sarà calcolato il 40% del massimale previsto per quella taglia di impianto. Ad esempio, nel caso di un impianto da 10 kW, il massimale di spesa previsto è pari a 1'500 €/kW. Qualora le spese ammissibili complessivamente rendicontate siano pari a 10'000 €, ossia pari a 1'000 €/kW, l'agevolazione complessiva sarà pari a 1'000 €/kW * 10 kW * 40% = 4'000 €; nel caso in cui le spese ammissibili complessivamente rendicontate siano pari a 20'000 €, corrispondenti a 2'000 €/kW, l'agevolazione complessiva sarà pari a 1'500 €/kW * 10 kW * 40% = 6'000 €. Il massimale è calcolato con riferimento al il costo complessivo di investimento.

20. Il massimale di spesa ammissibile per ciascun impianto comprende anche le cosiddette "Somme a disposizione"?

 Sì, tra le spese ammissibili rientrano anche le Somme a disposizione dell'Amministrazione (cfr. punto 5, paragrafo B.3), che pertanto risultano comprese anche all'interno del massimale.

21. Tra le spese ammissibili sono incluse le spese sostenute per tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia all'interno della CER?

 SI, sono incluse quando si tratta di forniture hardware e attrezzature impiantistiche, mentre non sono incluse le spese riferite alla costituzione della CER, alla gestione delle configurazioni della CER e a sistemi (anche software)di manutenzioni/controllo degli impianti.

22. Cosa si intende con la dicitura "Spesa agevolata per €", da riportare obbligatoriamente nell'oggetto delle fatture elettroniche da presentare ai fini della rendicontazione?

 Per "Spesa agevolata" si intende il contributo concesso al beneficiario: questo dato richiesto in fattura può essere compilato e inserito solo se le spese vengono sostenute dopo la pubblicazione della graduatoria, nel caso in cui le spese (se consentito dal bando) vengano sostenute prima della concessione dell'agevolazione, è possibile non inserire la dicitura dell'importo agevolato; successivamente andrà presentata in

fase di rendicontazione un'autodichiarazione relativa alle ragioni del mancato allineamento (come nel caso di spese sostenute e pagate senza riferimento al CUP di progetto).

E. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO

23. È obbligatorio presentare il progetto esecutivo? Sono previste proroghe ai termini previsti dal bando?

 L'ammissibilità delle domande è subordinata alla presentazione di un progetto di livello esecutivo, composto almeno da: elaborati grafici e relazioni relative agli impianti, planimetria e visura catastale dell'immobile dove è localizzato l'impianto, computo metrico estimativo con incidenza della manodopera, schema di contratto e capitolato speciale di appalto, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, atto di approvazione della proposta progettuale. Al momento non sono previste proroghe dei termini.

24. Cosa si intende per "documentazione relativa alla richiesta di allaccio dell'impianto"? È sufficiente che la richiesta di preventivo sia stata presentata al distributore oppure deve essere presentato il documento che attesta l'accettazione del preventivo? Se l'impianto può essere realizzato con iter semplificato, quale documentazione possiamo presentare?

 Al momento della presentazione della domanda, è sufficiente attestare che la richiesta di preventivo sia stata presentata al distributore. Anche nel caso in cui l'impianto possa essere realizzato con iter semplificato o in edilizia libera, occorre presentare la richiesta di preventivo fatta al distributore.

25. Un soggetto ha caricato una domanda di partecipazione tramite Bandi e Servizi; tuttavia, è emersa la necessità di apportarvi delle modifiche o integrare quanto presentato. È possibile presentare una nuova domanda?

 No, nel caso in cui l'Ente abbia necessità di presentare una nuova pratica dovrà comunicare tramite pec, all'indirizzo **entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it** la volontà di rinunciare alla pratica già presentata al fine di consentire l'inserimento di una nuova domanda.

 Ogni soggetto beneficiario può candidare al finanziamento una sola proposta progettuale di comunità energetica.

26. Chi può firmare i documenti relativi alla domanda?

 Esclusivamente il Legale Rappresentante dell'Ente/soggetto richiedente: non è possibile effettuare deleghe. Tutti i documenti dovranno essere firmati esclusivamente per via digitale.

27. Al momento della presentazione della domanda, è obbligatorio inserire il codice CUP di progetto?

 Si, viene richiesto in fase di presentazione della domanda. Ad ogni progetto può essere associato un solo Codice Unico di Progetto.

28. È possibile per il medesimo impianto presentare domanda di partecipazione sia al bando CER-Fase 2 che al bando RELOad-CER? In caso di ammissione ad entrambi i bandi, come viene determinata l'agevolazione?

 Sì, è ammessa la cumulabilità tra le agevolazioni previste dal bando CER-Fase 2 e dal bando RELOad-CER, sempre restando all'interno del massimale di spesa e dell'entità dell'agevolazione, che risultano i medesimi in entrambi i bandi (massimali variabili per taglia dell'impianto e agevolazione pari al 40% delle spese ammissibili, fino al raggiungimento del massimale). Nel caso di partecipazione ad entrambi i bandi per il medesimo impianto, nella fase di valutazione delle domande, Regione Lombardia verificherà l'agevolazione erogabile su entrambe le misure, con riserva di verifica con il soggetto beneficiario delle possibili soluzioni di finanziamento. Lo stesso impianto non può ricevere un doppio finanziamento per la realizzazione delle stesse opere, pertanto, in caso venga finanziato al 40% con i contributi di un bando, verrà stralciato dall'altro. È comunque necessario specificare quali e quanti impianti vengono candidati su entrambe le misure.

29. Come si compila l'Allegato 14 (Modulo DNSH)?

 Il Modulo DNSH è un modello di documentazione già previsto dal Decreto CACER per tutti gli impianti che accedono agli incentivi previsti dal PNRR. Si compone di un'autodichiarazione a cui sono allegate tante schede quanti sono gli impianti per cui si sta richiedendo l'agevolazione, che presentano una struttura diversa a seconda della tipologia di impianto, ma che, in generale, sono strutturate sotto forma di checklist. Durante la compilazione della domanda, per ogni impianto inserito e se pertinente, andrà scaricata e compilata la scheda che compare nella sezione "Impianti", poi ricaricata nella stessa sezione. Per maggiori informazioni, oltre a quanto riportato nell'Allegato 14, si invita a consultare il link: https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html. Si ricorda che il modulo DNSH va compilato in fase di adesione (ex ante) e anche in fase di rendicontazione (ex post).

30. Come deve essere compilato il Computo metrico nel caso di installazione di più impianti?

 Nel caso di installazione di più impianti, è possibile presentare uno o più progetti esecutivi, nel caso vengano presentati progetti separati ciascuno deve essere corredato di Computo metrico relativo al singolo impianto, in caso di presentazione di un unico progetto esecutivo il computo può essere unitario; tuttavia, nello stesso devono essere distinte chiaramente le voci di spesa riferite a ciascun impianto, in modo da poter calcolare il massimale di spesa per ognuno di essi.

 La compilazione del quadro economico di progetto invece è unica, con riferimento a tutti gli impianti inseriti. Per quanto riguarda voci di spesa comuni ai diversi interventi, si suggerisce di proporre una ripartizione delle spese tra i diversi impianti che tenga conto dei massimali di spesa disponibili.

31. Cosa si intende per "Potenza a servizio della CER" all'interno della sezione C della Relazione sintetica (Allegato 2)?

Con "Potenza a servizio della CER" si intende la potenza dell'impianto che può effettivamente essere inserita all'interno di una configurazione per la condivisione di energia. A tal proposito si rimanda al paragrafo "1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici" delle Regole Operative del GSE. Inoltre, nel caso di potenziamento di impianti esistenti, occorre specificare se la potenza a servizio della CER sarà limitata alla nuova sezione di impianto o comprenderà l'impianto nella sua interezza, nei limiti previsti dalle Regole Operative del GSE (si veda il paragrafo "1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi"). Nella sezione "Potenza a servizio della CER" va inserito il valore di potenza riferito all'intera configurazione, con riferimento sia agli impianti per cui si chiede l'agevolazione, sia per gli impianti privati o già realizzati: è necessario conoscere la potenza degli impianti, anche se la CER non è di fatto stata ancora costituita, in quanto tale dato consente di calcolare e verificare i dati riferiti all'energia prodotta, autoconsumata e condivisa all'interno della configurazione.

32. Secondo quali modalità saranno verificati nel tempo gli aspetti per cui è previsto un punteggio specifico all'interno dei criteri di valutazione ma che saranno realizzati solo in un secondo momento (ad es. l'utilizzo di tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia anche a supporto degli utilizzatori finali)?

I criteri di valutazione definiti al paragrafo C.3 saranno adottati per la valutazione del progetto della CER. Gli interventi/opere che prevedono l'assegnazione di un punteggio specifico devono essere descritti nella relazione oltre che inseriti nel computo metrico estimativo, e, quindi, se finanziati devono poi essere rendicontati. Le verifiche successive all'ottenimento del finanziamento sono limitate a quanto schematizzato al paragrafo D.11. Tuttavia, come riportato al paragrafo D.1, il soggetto beneficiario deve in particolare accettare, sia durante la realizzazione dell'intervento sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli che possono essere effettuati ai fini della valutazione dell'intervento finanziato e dell'accertamento della regolarità della sua realizzazione. Inoltre, il Referente della CER costituita è responsabile della registrazione della configurazione all'interno del Sistema di monitoraggio delle CACER di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2022 e della comunicazione delle informazioni richieste dal medesimo sistema, nonché per il relativo aggiornamento annuale, garantendo in particolare che ogni impianto finanziato venga censito come impianto a servizio della CER a cui afferisce.